

Delega al Governo in materia di disabilità

Legge 22 dicembre 2021 n.227 pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2021

PREGRESSO - La Delega al Governo in materia di disabilità giunge all'approvazione al termine di un iter accelerato, in quanto **collegata** alla decisione di bilancio e **in attuazione** della Riforma 1.1 "Legge quadro per le disabilità" del **PNRR** in particolare da quanto previsto dalla Missione 5 "Coesione e Inclusione" - Componente 2.1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale".

ITER - Entro 20 mesi il Governo è delegato ad **adottare uno o più decreti** per la revisione e il riordino delle disposizioni in materia di disabilità, in attuazione della Costituzione, della Convenzione ONU, delle leggi 104/1992, 328/2000, 112/2016, della Strategia Europea per i diritti delle persone con disabilità 21-30 e della Risoluzione del Parlamento europeo 7 ottobre 2021.

Complessivamente il dettato della norma richiama i principi e le visioni strategiche della Convenzione ONU e intende recepirli compiutamente in diversi aspetti.

La delega riguarda il coordinamento delle disposizioni e il recepimento della normativa europea.

Le finalità generali sono il riconoscimento della persona con disabilità anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e il promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

Nella tabella sinottica sono riassunti gli articoli 1 e 2 che costituiscono i contenuti e le direttive della legge.

OGGETTO E FINALITÀ (Art. 1)	PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI (Art. 2)
a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore	<ol style="list-style-type: none">1. adozione di una definizione coerente con la Convenzione ONU, anche integrando la L.104 del 92;2. adozione dell'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) congiuntamente all'ICD (Classificazione internazionale delle malattie);3. separazione dei percorsi per persone anziane da quelli per gli adulti e da quelli per minori;4. adozione del "profilo di funzionamento";5. introduzione nella legge 104 del 92 della definizione di "accomodamento ragionevole"

<p>b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ai sensi della L.104 modificata dalla Convenzione ONU, accertamento della condizione di disabilità e della necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione; 2. unificazione delle procedure di valutazione di handicap (L.104/92), invalidità civile, cecità e sordità civile, sordocecità; 3. in conformità alla definizione di disabilità e in coerenza con le classificazioni ICD e ICF, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità previsti dalla L.104; 4. affidamento ad un unico soggetto pubblico della competenza della valutazione medico-legale, sulle procedure valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e prevedendo anche procedimenti semplificati di riesame o rivalutazione; 5. sistemi di controlli dell'adeguatezza delle prestazioni rese.
<p>c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. coordinamento delle amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale; 2. unità di valutazione multidimensionale che assicurino presa in carico, valutazione e progettazione 3. tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita; 4. partecipazione della persona con disabilità e chi la rappresenta; 5. progetto diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte; 6. definizione di sostegni e accomodamenti ragionevoli; 7. garantire l'attuazione del progetto di vita al variare del contesto territoriali, mediante le risorse umani e strumentali di rispettiva competenza degli enti locali e

	<p>delle regioni;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. possibilità di coinvolgere gli enti di terzo settore attraverso forme di co-progettazione e co-programmazione; 9. definizione di tutte le risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, 10. definizione di sostegni e interventi attivabili; 11. identificazione delle figure professionali di cura per la realizzazione e il monitoraggio del progetto, assicurando confronto con persona disabile e/o referenti familiari; 12. sostegni e interventi anche con riferimento all'abitare e alla vita indipendente; 13. eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità al numero 12) e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza.
<p>d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● istituire piattaforme informatiche accessibili e fruibili, interoperabili con quelle esistenti
<p>e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni, nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione; 2. prevedere la partecipazione delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative; 3. introdurre l'inclusione sociale e l'accessibilità tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni; 4. prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni riguardo le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità 5. prevedere che il rispetto degli obiettivi posti sia valutato ai fini della performance del personale dirigenziale;

	<ol style="list-style-type: none"> 6. prevedere la nomina di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità; 7. prevedere l'obbligo per i concessionari di pubblici servizi di indicare nella carta dei servizi l'effettiva accessibilità delle prestazioni, anche obbligatorie; 8. estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso.
f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità	<ol style="list-style-type: none"> 1. istituire la figura; 2. definire competenze, requisiti e poteri.
g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri	<ul style="list-style-type: none"> • ridefinire le competenze e potenziare la struttura. <p>[A tal fine sono stanziati 800mila euro annui a decorrere dal 2023]</p>
h) disposizioni finali e transitorie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. coordinare le disposizioni introdotte con quelle ancora vigenti. E' introdotta una clausola di salvaguardia secondo la quale sono fatti salvi "le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente (...) al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti". 2. definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more della loro effettiva applicazione.

Art. 3. Disposizioni finanziarie - Agli oneri si provvede con il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con le risorse disponibili nel PNRR e mediante la razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse esistenti.